



COMUNE DI SANT'ANTIMO
Provincia di Napoli
Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 06 DEL 21.02.2011

OGGETTO: Approvazione modifiche allo statuto del Consorzio S.O.L.E;

L'anno duemilaundici e questo giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 17,00 nell'aula delle consuete adunanze presso la S.M. Giovanni XXIII, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 15.02.2011 prot. 4770 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e pubblica, di 1^ convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Di Lorenzo Francesco.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, al momento della discussione dell'argomento di cui all'oggetto n. 23 e assenti n. 08 sebbene invitati, come segue:

n. ord	Cognome e nome	pre-senti	as-se-nti	N. Ord	Cognome e Nome	pre-sen-ti	As-sen-ti
1	PIEMONTE FRANCESCO	X		17	PETITO SANTO	X	
2	CEPARANO CARLO		X	18	MAZZEO FRANCESCO		X
3	MARINIELLO IMMACOLATA		X	19	PEDATA FERDINANDO 1958		X
4	DI LORENZO FRANCESCO	X		20	PEDATA MICHELE		X
5	GUISCARDO DOMENICO	X		21	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO		X
6	FERRIERO LEOPOLDO	X		22	CHIARIELLO SANTO	X	
7	DI SPIRITO FRANCESCO	X		23	FERRARA ANTONIO	X	
8	DI DONATO RAFFAELE	X		24	ANGELINO MASSIMILIANO	X	
9	PUCA RAFFAELE	X		25	DI LORENZO LUIGI	X	
10	PETRONE GAETANO	X		26	FLAGIELLO FRANCESCO		X
11	GRAPPA RAFFAELE	X		27	VERRONE MARIO	X	
12	ESEMPIO FRANCESCO	X		28	GUARINO FRANCESCO	X	
13	DI SPIRITO ANTIMO	X		29	CASTIGLIONE SALVATORE	X	
14	MORLANDO FRANCESCO		X	30	DI GIUSEPPE PASQUALE	X	
15	PEDATA FERDINANDO 1965	X		31	GIACCIO GIOVANNI	X	
16	CAPPUCCIO NELLO	X					

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Magnoni incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

OGGETTO: approvazione modifiche allo Statuto del Consorzio S.O.L.E.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

- Tra la Provincia di Napoli e i Comuni di Casalnuovo, Giugliano, Marano, Napoli e Pomigliano d'Arco è stato costituito il Consorzio S.O.L.E. ("Sviluppo Occupazione Legalità Economica") allo scopo di provvedere all'amministrazione comune dei beni confiscati e conferiti in godimento allo stesso Consorzio dagli Enti aderenti;
- con deliberazione del Commissario straordinario n. 54 del 30.03.2007, il Comune di Sant'Antimo ha aderito al Consorzio S.O.L.E. e ne ha approvato lo Statuto di cui viene allegata copia al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
- con il suddetto atto commissariale, questo Ente si è riservato di conferire al medesimo Consorzio la gestione di eventuali altri immobili confiscati assegnati al patrimonio del Comune di Sant'Antimo, giacché per quelli assegnati a tale data erano già in corso lavori di ristrutturazione per adeguarli alle nuove destinazioni;
- a seguito di riunioni, cui ha preso parte anche il Sindaco di questo Comune, il Consorzio ha stabilito di apportare alcune modifiche allo Statuto le quali vanno sottoposte all'esame da parte del Consiglio Comunale per l'approvazione;
- lo Statuto, con le modifiche riportate in evidenza, è allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B". Si dà atto che le modifiche apportate dall'art. 26, comma 3 comportano una spesa annua a carico di questo Ente di € 2.000,00 come quota fissa, oltre ad una quota variabile che sarà determinata in relazione al numero di abitanti;

La Responsabile del Servizio Patrimonio
d.ssa Rosa Di Domenico

IL SINDACO

LETTA la relazione istruttoria che precede;

VISTO lo Statuto approvato con la deliberazione del Commissario straordinario n. 54 del 30.03.2007,

VISTO lo Statuto aggiornato con le modifiche introdotte dal Consorzio S.O.L.E.,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. DI APPROVARE il nuovo Statuto del Consorzio S.O.L.E., così come risulta dalla copia allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B", dando atto che lo stesso sostituisce integralmente quello precedente;
2. DI INCARICARE la Responsabile del Servizio Patrimonio della sottoscrizione della convenzione con il suddetto Consorzio, come da schema di cui all'allegato "A", nonché della predisposizione degli atti necessari per il pagamento delle quote dovute a favore del Consorzio S.O.L.E.

IL SINDACO
dr Francesco Piemonte

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione innanzi riportata;

A voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

DI APPROVARE, integralmente, la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco come innanzi riportata.

STATUTO

CONSORZIO S.O.L.E. "Sviluppo Occupazione Legalità Economica"

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1 (eliminato comma 2 e aggiunti 4 comma) Composizione

1. Il Consorzio è stato costituito ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico degli Enti Locali come consorzio di funzioni tra la Provincia di Napoli ed i Comuni di Casalnuovo di Napoli, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Portici, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco e denominato Consorzio S.O.L.E. "Sviluppo Occupazione Legalità Economica" – Cammini di Legalità ed attualmente è costituito da i seguenti Comuni: Castellammare di Stabia, Portici, San Giorgio a Cremano, Afragola, Ercolano, Melito, Villaricca, San Sebastiano al Vesuvio, sant'Antimo, Torre del Greco, quarto, Boscotrecase, Arzano, Saviano e Nola.
2. *Ciascun Comune che fa richiesta di adesione al Consorzio approva Statuto, Convenzione e si impegna a pagare annualmente la quota al Consorzio per la partecipazione alle spese di funzionamento di cui all'art. 26 comma 3.*
3. *L'ammissione di nuovi Enti pubblici avverrà subordinatamente all'approvazione della deliberazione così composta come al punto precedente.*
4. *L'accettazione di un bene conferito in godimento è subordinata all'attestazione da parte del Comune dell'inesistenza di gravami e/o vincoli di ogni genere.*
5. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa ed economico-finanziaria.

Art. 2 Scopi

1. Il Consorzio, nell'intendimento di consentire ai soggetti aderenti di superare le difficoltà finanziarie ed organizzative che potrebbero impedire loro l'esercizio efficace ed economico delle attività di cui all'articolo 2 undecies della legge n° 575 del 31.5.1965, ha per oggetto l'amministrazione comune, per finalità sociali, diretta o mediante la concessione a titolo gratuito ai soggetti di cui all'art.2 undecies della legge n° 575 del 31.5.1965, dei beni confiscati con provvedimento dell'autorità giudiziaria, che sono conferiti in godimento allo stesso dagli Enti di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1.
2. Rientrano tra le attività del Consorzio anche quelle di carattere informativo, divulgativo e di sensibilizzazione rispetto alle tematiche della L. 109/96 presso altri enti ed istituzioni sia pubbliche che private.

Art.3 Durata (modificato comma 6)

1. Il Consorzio ha durata fino al 2030.

- a. per compimento dello scopo;
 - b. per volontà degli Enti consorziati.
2. Ognuno degli Enti uniti in Consorzio può ottenere di cessare di farne parte dandone formale preavviso con almeno tre mesi di anticipo.
 3. Al Presidente del Consorzio, al presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti dell'Assemblea, non compete alcuna indennità o gettone di presenza; agli stessi è corrisposto un rimborso spese effettivamente sostenute e documentate.
 4. Nel caso di cessazione del Consorzio o di separazione da esso di alcuno degli Enti consorziati, il patrimonio consortile è ripartito tra i singoli Enti, tenuto conto della ubicazione territoriale dei beni, salvo che risultino indispensabili per assicurare il servizio agli altri Enti, o che siano in corso progetti di riutilizzo e riqualificazione del bene attraverso il Consorzio. Pertanto, in caso di scioglimento del Consorzio, per quanto attiene alla provincia di Napoli, la restituzione sarà effettuata a valere sulle consistenze di cassa alla data di scioglimento, al netto delle somme dovute in esecuzione dei contratti in essere in ragione del loro stato di realizzazione e delle attività effettivamente realizzate a tale data, consistenza costituente il conferimento apportato dall'Amministrazione Provinciale. Le consistenze delle suddette somme, determinate sulla base di un bilancio straordinario di liquidazione, rientrano nella disponibilità della Provincia di Napoli parimenti a quanto accade per i beni patrimoniali immobili conferiti dai Comuni al Consorzio (comma 6). Il prospetto di liquidazione è approvato dall'Assemblea a maggioranza degli Enti associati.
 5. La stima dei beni mobili ed immobili viene effettuata di comune accordo, salvo il ricorso all'arbitrato di cui all'art.12 della Convenzione.
 6. I beni immobili conferiti in godimento al patrimonio consortile dai singoli Enti, nel caso di cessazione del Consorzio o di separazione da esso di alcuno degli Enti consorziati, ritornano nello stato in cui si trovano nella piena e libera disponibilità dell'Ente conferente, **soltanto nel caso in cui non si sia proceduti al riutilizzo degli stessi.**

Art.4

Sede ed ambito territoriale

1. Il Consorzio ha sede legale presso la Provincia di Napoli.
2. Il Consorzio opera, di regola, nel territorio dei soggetti consorziati, ma può, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, assunta con maggioranza dei 2/3, estendere la propria attività al territorio di altri enti previa intesa con i medesimi

Art.5

Convenzione

1. I rappresentanti degli Enti consorziati stipulano la Convenzione che viene approvata unitamente al presente Statuto.
2. La Convenzione individua gli atti fondamentali del Consorzio che devono essere trasmessi agli Enti aderenti.

TITOLO II

ORGANI AMMINISTRATIVI DI INDIRIZZO E CONTROLLO E ORGANI ESECUTIVI

Art.6
Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
 - a. L'Assemblea;
 - b. Il Presidente dell'Assemblea;
 - c. Il Consiglio di Amministrazione;
 - d. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e. Il Direttore;
 - f. Il Collegio dei Revisori;
2. Le cariche di cui ai punti a, b, d del precedente comma sono legate alla permanenza nella funzione istituzionale.

Art.7
L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta rappresentanza degli Enti locali.
2. L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio, per il conseguimento dei compiti statuari e controllare l'attività degli organi consorziati

Art.8
Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dal Presidente della Provincia di Napoli, o un suo delegato, dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio e da loro delegati
2. La delega e la revoca del delegato del Sindaco o del Presidente della Provincia nell'Assemblea devono avvenire per iscritto.
3. Nei casi di assenza o impedimento del Sindaco o del Presidente della Provincia, la rappresentanza degli Enti consorziati nell'Assemblea è esercitata di diritto da chi lo sostituisce.
4. Il Presidente dell'Assemblea è eletto tra i Sindaci dei Comuni aderenti e resta in carica per il periodo di un (1) anno. A scadenza del mandato è sempre rieleggibile. I sindaci dei Comuni di nuova adesione saranno candidabili alla carica a partire dall'anno successivo all'adesione.
5. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari.

Art.9
Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che ne formula l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno quattro volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuale e pluriennale, del rendiconto d'esercizio, per pronunciarsi sullo stato di attuazione dei programmi e per l'assestamento al bilancio. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedono.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente. Il recapito degli avvisi può

avvenire tramite notifica dei messi notificatori dei consorziati o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, mediante telegramma o altri mezzi di teletrasmissione.

4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all'albo pretorio degli Enti aderenti ed a quello del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.
5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.
6. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei rappresentanti dei soggetti consorziati. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Per la validità della relativa seduta è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Rappresentanti. In seconda convocazione l'Assemblea tratta gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima.
7. Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da parte dei 1/5 dei componenti, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti, per l'esame e le conseguenti determinazioni. Per garantire il funzionamento degli organi dell'Ente, in caso di inerzia del Presidente dell'Assemblea, la convocazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
8. Alle riunioni del Consorzio possono essere invitati, separatamente o congiuntamente, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, i Revisori dei Conti; i medesimi se invitati formalmente, sono tenuti ad essere presenti, hanno diritto di parola ma non di voto; dei loro interventi viene fatta menzione sul verbale.

Art.10

Competenze

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statuari.
2. In particolare compete all'Assemblea:
 - a. l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
 - b. la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri provinciali e comunali previsti dalla legge, e negli altri casi previsti dal presente statuto;
 - c. l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e della connessa relazione previsionale e programmatica, e delle relative variazioni, entro il 31 dicembre di ciascun anno;
 - d. l'approvazione del rendiconto della gestione entro il mese di aprile dell'esercizio successivo;
 - e. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione alla contrazione di mutui e alla emissione di prestiti obbligazionari;
 - f. l'approvazione dei regolamenti e degli altri atti a contenuto normativo, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 16, comma 3, lettera k;
 - g. la nomina, la conferma, la risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore del Consorzio;
 - h. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'approvazione delle convenzioni con altri Enti locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi;
 - i. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'affidamento di attività e servizi mediante Convenzione e mediante procedure di evidenza pubblica;
 - j. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di eventuali servizi resi dal Consorzio;

- k. la nomina dei Revisori dei Conti;
- l. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea presso enti, aziende ed istituzioni ad essa espressamente riservata dalla legge e dallo Statuto;
- m. le modifiche allo Statuto consortile;
- n. la presa d'atto per l'ammissione di nuovi Enti e l'approvazione del prospetto di liquidazione nel caso di recesso di Enti consorziati;
- o. tutti quegli atti, per analogia, riservati dalla legge alla competenza dei Consigli provinciali e comunali.

Art.11 Deliberazioni

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste per le deliberazioni del Consiglio provinciale e comunale, per quanto attiene l'istruttoria, le modalità di redazione e pubblicazione. I pareri di regolarità tecnica e contabile sono espressi rispettivamente dal responsabile del servizio competente e dal responsabile della ragioneria, o dal Direttore in caso di loro assenza o impedimento, salvo che tali pareri siano già contenuti all'interno di deliberazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all'Assemblea. I pareri non sono richiesti sulle deliberazioni riguardanti le nomine degli organi e su tutte quelle che non abbiano un contenuto tecnico-finanziario.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione ha luogo all'unanimità dei voti. Al secondo scrutinio, da svolgersi non prima che siano trascorsi dieci giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti degli Enti consorziati.
3. E' necessaria la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea per l'approvazione delle deliberazioni relative a:
 - a) revoca del Consiglio di Amministrazione;
 - b) approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e relative variazioni. In seconda convocazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Enti consorziati.
4. Le deliberazioni riguardanti la presa d'atto dell'ammissione al Consorzio di altri Enti, l'estensione delle attività consortili ad altri servizi e le modifiche allo Statuto, devono avere il voto favorevole della maggioranza assoluta;
5. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
6. Le deliberazioni di cui all'articolo 10 costituiscono atti fondamentali e devono pertanto essere trasmesse agli Enti associati.
7. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate mediante affissione all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio per quindici giorni consecutivi. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
8. Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta.
9. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme in vigore nell'Ente sede del Consorzio.
10. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Direttore, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

11. I contratti in forma pubblica amministrativa del Consorzio sono rogati dal Direttore del Consorzio o dal Segretario di uno dei soggetti consorziati, incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.12

Attribuzioni del Presidente del Consorzio

1. Il Presidente del Consorzio esercita le seguenti attribuzioni:
 - a. rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni;
 - b. controlla l'attività complessiva dell'Ente, promuovendo indagini e verifiche sull'attività degli uffici;
 - c. compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da deliberazioni.

Art.13

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il particolare ruolo di coordinamento svolto dalla Provincia di Napoli nell'ambito del Consorzio, è il Presidente pro-tempore della Provincia di Napoli.
3. Egli adotta gli atti ed assume le determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a. rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede; fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
 - b. firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio;
 - c. sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri;
 - d. sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;
 - e. può delegare, per singole materie e affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio;
 - f. può convocare l'Assemblea, laddove lo ritenga necessario.
5. Sono di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Consorzio negli Enti in cui esso partecipa nonché, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dai regolamenti del Consorzio, la nomina dei responsabili dei servizi.
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, da un componente del Consiglio di Amministrazione, dallo stesso incaricato di sostituirlo. Gli incarichi e le deleghe devono essere conferiti e revocati per iscritto, dandone notizia all'Assemblea.

Art.14

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è l'organo di indirizzo dell'attività di amministrazione dell'Ente, eletto dall'Assemblea consortile.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono comunque possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ad una speciale competenza e qualificazione professionale e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.
3. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione:
 - I Consiglieri ed i componenti delle Giunte degli Enti consorziati;
 - I membri dell'Assemblea;
 - I titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connessi ai servizi del Consorzio;
 - Coloro che sono in lite col Consorzio.
4. Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente e di quattro (4) consiglieri, nominati dall'Assemblea.
5. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un triennio. Il Consiglio decade quando i 2/3 dei componenti dell'Assemblea si modificano per effetto delle elezioni amministrative e/o per l'adesione al Consorzio di nuovi Comuni.
6. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori, fatte salve le disposizioni di legge in materia di proroga degli organi amministrativi. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica, esercitando le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.
7. I componenti del Consiglio che abbiano ricoperto due mandati consecutivi, non possono essere ulteriormente eletti nel mandato successivo.
8. Ai soli componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere riconosciuto un gettone di presenza, che sarà calcolato in base alla normativa vigente per il calcolo dei gettoni di presenza stabilito per i consiglieri provinciali, previa deliberazione dell'Assemblea.

Art.15

Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 11, sulla base di una proposta formulata dal Presidente, sentiti gli altri rappresentanti dei consorziati, contenente i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere.
2. La proposta è depositata almeno due giorni prima della seduta dell'Assemblea nella segreteria del Consorzio. Tale documento è corredato dalla dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla normativa vigente, altresì, i casi di decadenza.

Art.16

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo sull'attività di gestione spettante ai responsabili dei servizi e al Direttore in caso di loro assenza o impedimento.
2. Predispone le proposte relative ai seguenti atti fondamentali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:
 - a. il progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, nonché lo schema di rendiconto della gestione;
 - b. gli schemi di regolamento;
 - c. il progetto di programma triennale;
3. Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
 - a. assegnazione direttive generali da osservare da parte dei responsabili dei servizi o del Direttore per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che il Consorzio è destinato a soddisfare nei limiti degli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea consorziale;
 - b. l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni;
 - c. autorizza il Direttore a stare ed a resistere in giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria ed a qualsiasi altra giurisdizione speciale;
 - d. decide in ordine ad eventuali transazioni;
 - e. decide in ordine a consulenze legali e non, a collaborazioni esterne, determinandone le condizioni ed i compensi;
 - f. approva i progetti preliminari e di massima;
 - g. decide intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli altri arbitrati;
 - h. approva gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali e autorizza il Direttore alla sottoscrizione;
 - i. adotta tutti gli atti che gli siano attribuiti dai regolamenti e/o dallo Statuto;
 - j. adotta tutti gli atti che siano attribuiti dalla legge alle giunte municipali;
 - k. approva il regolamento per il funzionamento degli Uffici;

Art.17

Adunanze e deliberazioni

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ordinariamente in base alle esigenze, ovvero a richiesta di almeno un consigliere o del Direttore generale. In caso di inerzia provvede il Presidente dell'Assemblea consortile.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene, con voto consultivo, il Direttore.
5. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti dell'organo collegiale degli Enti locali, in ordine alla forma, modalità di redazione, controlli e pubblicità; le stesse sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Le deliberazioni che presentino un carattere di assoluta urgenza, tale che un ritardo riuscirebbe di grave danno per il Consorzio, possono essere dichiarate immediatamente esecutive dal Consiglio di Amministrazione sotto la propria responsabilità, con votazione unanime.

Art.18

Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Agli amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative e permessi, si applicano i principi dettati dal Testo Unico degli Enti Locali.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto, e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consorziale.
3. In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuare le conseguenze dannose.
4. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi dal partecipare alle sedute e alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.
6. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente comma 5 o per altro legittimo motivo.

TITOLO III

ORGANI GESTIONALI STRUTTURE ED UFFICI

Art.19

Principi e criteri generali

1. Il Consorzio informa l'organizzazione dei servizi e del personale, a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.
2. L'Attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, dal Direttore e dall'insieme della struttura, nel rispetto del principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre il Direttore e i Funzionari sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.
3. Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente secondo criteri di economicità.

Art.20

Struttura tecnico-operativa

1. Il Consorzio è dotato di una propria struttura tecnico-operativa, a cui compete l'attività gestionale, che risponde al Direttore.
2. Per definizione dell'assetto organizzativo si fa riferimento ai principi ed ai criteri fissati dai decreti legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001, e successive modificazioni. Nell'ambito dei principi stabiliti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, con regolamenti, definisce il modello organizzativo, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la dotazione e le modalità di acquisizione e gestione del personale.

3. Il Consorzio può avvalersi, ove esigenze gestionali lo richiedessero, di uffici, servizi, professionalità e dipendenti degli Enti locali associati, acquisendone la disponibilità a fronte di apposite convenzioni.
4. Rientrano nella competenza dei responsabili dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
5. In assenza di responsabili dei servizi spettano al Direttore tutti i compiti ed i poteri attribuiti dalle leggi ad essi.

Art.21 (aggiunto un comma)

Direzione del Consorzio – Il Direttore

1. Il Direttore del Consorzio è nominato dall'Assemblea tra i Dirigenti di ruolo della Provincia di Napoli, con comprovata esperienza in materia di politiche per la sicurezza e la legalità.
2. Il Direttore è nominato per il termine di tre anni e può essere, con atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione previa deliberazione dell'Assemblea, confermato di triennio in triennio.
3. *Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, qualora alla scadenza della durata dell'incarico di Direttore il procedimento di nuova individuazione e nomina non sia ancora perfezionato, sono prorogati i poteri del Direttore in carica fino alla nomina del nuovo Direttore.*
4. Non può ricoprire l'incarico di Direttore chi abbia fatto parte del Consiglio di Amministrazione qualora non sia cessato dall'incarico almeno due anni prima della nomina.

Art. 22

Competenze del Direttore (aggiunti 3 commi)

1. Il Direttore è l'organo responsabile dell'attività di gestione che consiste nell'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
2. Il Direttore svolge tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dalla Convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.
3. La rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Direttore, con facoltà salve le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie per ogni tipo o grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse del Consorzio.
4. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a. cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - b. ha la direzione e la responsabilità dei funzionari e del personale del Consorzio;
 - c. adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'Ente e l'efficacia;
 - d. irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento al Consiglio di Amministrazione o ai dirigenti;
 - e. presiede le commissioni di gara e di concorso e stipula relativi contratti;
 - f. adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno;
 - g. ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi;

- h. firma gli ordinativi di incasso e di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui; nei casi di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi;
- i. firma la corrispondenza e gli atti che non sono di competenza del Presidente del Consorzio o del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- j. *ha facoltà di controllo sul Concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nell'atto di concessione;*
- k. *verifica annualmente o in periodi più brevi la permanenza a carico del Concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione;*
- l. *può in ogni momento procedere a carico del Concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui all'atto di concessione del bene.*
- m. esercita tutte le attribuzioni che non siano dalla legge, dai regolamenti o dal presente Statuto attribuite alla competenza dell'Assemblea consorziale, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Art.23

Incompatibilità e responsabilità

- 1. Non possono essere dipendenti o Direttore del Consorzio i componenti delle Giunte e dei Consigli degli Enti locali associati.
- 2. Il Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alle responsabilità prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti locali.

TITOLO IV

PATRIMONIO-FINANZE-CONTABILITA'-APPALTI

Art.24

Gestione economica e finanziaria

- 1. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale al Consorzio si applicano le disposizioni dettate per gli Enti locali. In particolare il Consorzio adotta la contabilità finanziaria e la contabilità economica, nei termini e per fini previsti dal decreto legislativo n° 267/2000.
- 2. La gestione contabile del Consorzio si uniforma al principio del pareggio tra entrate ed uscite.

Art.25
Patrimonio (eliminato punto a)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da:
 - a. beni immobili e mobili comunque acquisiti dal Consorzio nell'esercizio della propria attività.
2. Il Comune conferisce la gestione del bene, che resta di proprietà dello stesso.
3. Al Consorzio possono essere attribuiti in amministrazione degli Enti associati le immobilizzazioni ed i beni strumentali, comunque denominati, funzionali all'esercizio delle funzioni ad esso affidati. Di tali beni il Consorzio tiene l'inventario.

Art.26
Fonti finanziarie (modificato comma 1)

1. Al finanziamento del Consorzio si provvede tramite *le quote degli Enti consorziati*, i fondi previsti dal Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" e con l'ausilio di ulteriori fondi reperiti attraverso altre forme di finanziamento nazionali, regionali o comunitarie.
2. Ulteriormente, al finanziamento delle spese di investimento e di gestione il Consorzio si può provvedere mediante:
 - a. contributi in conto capitale, facoltativi, da parte di uno o più Enti consorziati;
 - b. contributi in conto capitale della Regione, dello Stato e di altri Enti pubblici;
 - c. utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
 - d. fondi all'uopo accantonati;
 - e. prestiti, anche obbligazionari;
 - f. avanzo finanziario.
3. *Ciascun Comune versa una quota annuale fissa di € 2.000,00 e una quota variabile che sarà determinata in relazione al numero di abitanti del Comune stesso rispetto al numero complessivo di abitanti dei Comuni aderenti al Consorzio rideterminato con la nuova adesione fino al raggiungimento della quota che sarà stabilita di anno in anno dall'Assemblea in sede di approvazione di Bilancio . Le due quote dovranno poi essere versate per ciascun esercizio finanziario entro il 31 maggio per tutta la durata della partecipazione al Consorzio. Le quote di ciascun Comune partecipante saranno di anno in anno rideterminate sulla base di suddetto calcolo.*

Art.27
Destinazione dell'avanzo finanziario

1. In presenza di un avanzo finanziario determinato in sede di approvazione del rendiconto della gestione, l'Assemblea, con la medesima deliberazione di approvazione, provvederà a destinarlo secondo le seguenti finalità:
 - a. finanziamento di investimenti;
 - b. finanziamento dei costi di gestione.

Art.28
Appalti e forniture

1. Il Consorzio osserva in materia di procedure per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi le disposizioni di legge, ivi comprese quelle di attuazione delle direttive CEE, applicabili agli Enti pubblici.
2. Spetta al Direttore la presidenza delle commissioni di gara. Le commissioni di gara devono essere composte di esperti interni o esterni all'azienda, con l'esclusione, in ogni caso dei membri dell'Assemblea consorziale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal Direttore.

TITOLO V VIGILANZA E CONTROLLO

Art.29

Revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati dall'Assemblea consorziale, con deliberazione motivata e con la maggioranza dei 2/3 dei rappresentanti degli Enti consorziati.
2. Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'Assemblea provvede entro il termine di un mese. Nell'intervallo, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate dall'Assemblea.

Art.30

Decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dall'incarico.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea.

Art.31

Raccordo con gli Enti

1. Il Consorzio, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, trasmette a cura del Direttore agli Enti associati copia di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea secondo i tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli Enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art.32

Interventi degli Amministratori

1. I componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché i consiglieri degli Enti consorziati, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.
2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art 33.

Revisore Unico

(modificato il comma 1, eliminato il comma 2 e le parole "Collegio dei Revisori" sono sostituite dalle parole "Revisore Unico")

1. *L'Assemblea consorziale nomina a maggioranza dei componenti, un Revisore Unico, scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.*
2. *Il Revisore Unico* dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze e può essere confermato una sola volta.
2. *Il Revisore Unico* ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.
3. *Il Revisore Unico* in conformità allo Statuto, collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
4. Nella stessa relazione *il Revisore Unico* esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttività ed economicità della gestione.
5. *Il Revisore Unico* risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.
6. *Il Revisore Unico* se invitato, è tenuto ad assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI TRASPARENZA; INFORMAZIONE; PARTECIPAZIONE

Art.34 Trasparenza

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini.
2. Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività del Consorzio e la loro pubblicizzazione.
3. Il Consorzio assicura la più ampia diffusione delle informazioni relative alla propria attività, anche utilizzando i mezzi di comunicazione di massa. Rende pubblica, con le modalità stabilite dal regolamento, la situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di incarichi direttivi del Consorzio.

Art.35 Albo delle Pubblicazioni

1. Gli atti degli organi del Consorzio per i quali la legge, lo Statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione vengono resi noti con l'affissione in apposito albo delle pubblicazioni posto nella sede dell'Ente. Dei medesimi atti può essere disposta, in casi particolari, l'affissione all'albo pretorio degli Enti consorziati.
2. L'Albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art.36 Accesso e Partecipazione

1. I cittadini possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge del presente Statuto.
2. Il Consorzio, anche con provvedimenti di carattere regolamentare, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente ai sensi della legge 241/90.
3. I provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
4. Allorché un provvedimento dell'Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di intervenire nel procedimento.
5. Il Consorzio individua il Funzionario responsabile, disciplina le modalità di intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi. Nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
6. Il Consorzio può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti.

Art.37

Azione popolare

1. Ciascun cittadino iscritto nelle liste elettorali di uno dei Comuni consorziati ha il potere di far valere azioni o di presentare ricorsi quando il Consorzio non si attivi per tutelare un interesse dell'Ente.
2. Avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, il Consiglio di Amministrazione verifica se sussistono le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente.

Art.38

Partecipazione degli utenti

1. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento dei servizi sul territorio.
2. A tal fine il Consorzio è impegnato a:
 - a. assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta, anche in forma scritta;
 - b. promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
 - c. curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizione di sussidi didattici;
 - d. predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e modalità di fruizione dei servizi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39

0815525193

Allegato "A"

STATUTO

CONSORZIO Provincia di Napoli e Comuni di Casalnuovo, Giugliano, Marano, Napoli,
Pomigliano d'Arco
"Sviluppo Occupazione Legalità Economica"

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1
Costituzione

1. Tra la Provincia di Napoli ed i Comuni di Casalnuovo, Giugliano, Marano, Napoli, Pomigliano d'Arco è costituito, ai sensi dell'articolo 31, del Testo Unico degli Enti Locali, un Consorzio di funzioni denominato "Sviluppo Occupazione Legalità Economica".
2. L'ammissione di nuovi Enti Pubblici titolari di beni confiscati alla criminalità organizzata avviene di diritto alla semplice richiesta di partecipazione da parte dello stesso; l'Assemblea ne prende atto nella prima seduta utile.
3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa ed economico-finanziaria.

Art.2
Scopi

1. Il Consorzio, nell'intendimento di consentire ai soggetti aderenti di superare le difficoltà finanziarie ed organizzative che potrebbero impedire loro l'esercizio efficace ed economico delle attività di cui all'articolo 2 undecies della legge n° 575 del 31.5.1965, ha per oggetto l'amministrazione comune, per finalità sociali, diretta o mediante la concessione a titolo gratuito ai soggetti di cui all'art.2 undecies della legge n° 575 del 31.5.1965, dei beni confiscati con provvedimento dell'autorità giudiziaria, che sono conferiti in godimento allo stesso dagli Enti di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1.

Art.3
Durata

1. Il Consorzio ha durata di anni 5 (cinque) dalla costituzione, durata che potrà essere prorogata e potrà cessare:
 - a. per compimento dello scopo;
 - b. per volontà degli Enti consorziati.
2. Ognuno degli Enti uniti in Consorzio può ottenere di cessare di farne parte dandone formale preavviso con almeno un anno di anticipo. In ogni caso il recesso ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'istanza di recesso.
3. Le cariche di cui ai punti a, b, c, d dell'art. 6, comma 1 del presente Statuto sono onorifiche, per cui al Presidente del Consorzio, al presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, non compete alcuna indennità o gettone di presenza; agli stessi è corrisposto un rimborso spese effettivamente sostenute e documentate.
4. Nel caso di cessazione del Consorzio o di separazione da esso di alcuno degli Enti consorziati, il patrimonio consortile è ripartito tra i singoli Enti, tenuto conto della

ubicazione territoriale dei beni, salvo che risultino indispensabili per assicurare il servizio agli altri Enti. Il prospetto di liquidazione è approvato dall'Assemblea a maggioranza degli Enti associati.

5. La stima dei beni mobili ed immobili viene effettuata di comune accordo, salvo il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 12 della Convenzione.
6. I beni immobili conferiti in godimento al patrimonio consortile dai singoli Enti, nel caso di cessazione del Consorzio o di separazione da esso di alcuno degli Enti consorziati, ritornano in ogni caso, nello stato in cui si trovano nella piena e libera disponibilità dell'Ente conferente.

Art.4

Sede ed ambito territoriale

1. Il Consorzio ha sede legale presso la Provincia di Napoli.
2. Il Consorzio opera, di regola, nel territorio dei soggetti consorziati, ma può, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, assunta con maggioranza dei 2/3, estendere la propria attività al territorio di altri enti previa intesa con i medesimi.

Art.5

Convenzione

1. I rappresentanti degli Enti consorziati stipulano la Convenzione che viene approvata unitamente al presente Statuto.
2. La Convenzione individua gli atti fondamentali del Consorzio che devono essere trasmessi agli Enti aderenti.

TITOLO II

ORGANI AMMINISTRATIVI DI INDIRIZZO E CONTROLLO E ORGANI ESECUTIVI

Art.6

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
 - a. L'Assemblea;
 - b. Il Presidente del Consorzio;
 - c. Il Consiglio di Amministrazione;
 - d. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e. Il Segretario Direttore;
 - f. Il Collegio dei Revisori;
2. Le cariche di cui ai punti a, b, d del precedente comma sono legate alla permanenza nella funzione istituzionale.

Art.7

L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta rappresentanza degli Enti locali.
2. L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio, per il conseguimento dei compiti statuari e controllare l'attività degli organi consorziati.

Art.8

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dal Presidente della Provincia di Napoli, o un suo delegato, dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio e da loro delegati
2. La delega e la revoca del delegato del Sindaco o del Presidente della Provincia nell'Assemblea devono avvenire per iscritto.
3. Nei casi di assenza o impedimento del Sindaco o del Presidente della Provincia, la rappresentanza degli Enti consorziati nell'Assemblea è esercitata di diritto da chi lo sostituisce.
4. Il Presidente dell'Assemblea è, a turno, il Presidente della Provincia o un membro-Sindaco, che resta in carica per 6 mesi. La turnazione seguirà il principio del maggior numero di abitanti: Provincia di Napoli, Comuni di Napoli, Giugliano, Marano, Casanuovo e Pomigliano d'Arco. Le eventuali nuove adesioni seguiranno lo stesso principio, a partire dal secondo ciclo.
5. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari.

Art.9

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che ne formula l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno quattro volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuale e pluriennale, del rendiconto d'esercizio, per pronunciarsi sullo stato di attuazione dei programmi e per l'assestamento al bilancio. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedono.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente. Il recapito degli avvisi può avvenire tramite notifica dei messi notificatori dei consorziati o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, nei casi urgenti, mediante telegramma o altri mezzi di teletrasmissione.
4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all'albo pretorio degli Enti aderenti ed a quello del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.
5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.
6. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei rappresentanti dei soggetti consorziati. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Per la validità della relativa seduta è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Rappresentanti. In seconda convocazione l'Assemblea tratta gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima.
7. Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da parte dei 2/5 dei componenti, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti, per l'esame e le conseguenti determinazioni. Per garantire il funzionamento degli organi dell'Ente, in caso di inerzia del Presidente dell'Assemblea, la convocazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8. Alle riunioni del Consorzio possono essere invitati, separatamente o congiuntamente, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Direttore, i Revisori dei Conti; i medesimi se invitati formalmente, sono tenuti ad essere presenti, hanno diritto di parola ma non di voto; dei loro interventi viene fatta menzione sul verbale.

Art.10. Competenze

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutori.
2. In particolare compete all'Assemblea:
 - a. l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
 - b. la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri provinciali e comunali previsti dalla legge, e negli altri casi previsti dal presente statuto;
 - c. l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e della connessa relazione previsionale e programmatica, e delle relative variazioni, entro il 30 ottobre di ciascun anno;
 - d. l'approvazione del rendiconto della gestione entro il mese di aprile dell'esercizio successivo;
 - e. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione alla contrazione di mutui e alla emissione di prestiti obbligazionari;
 - f. l'approvazione dei regolamenti e degli altri atti a contenuto normativo;
 - g. la nomina, la conferma, la risoluzione del rapporto di lavoro del Segretario Direttore del Consorzio;
 - h. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'approvazione delle convenzioni con altri Enti locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi;
 - i. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'affidamento di attività e servizi mediante Convenzione e mediante procedure di evidenza pubblica;
 - j. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di eventuali servizi resi dal Consorzio;
 - k. la nomina dei Revisori dei Conti;
 - l. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea presso enti, aziende ed istituzioni ad essa espressamente riservata dalla legge e dallo Statuto;
 - m. le modifiche allo Statuto consortile;
 - n. la presa d'atto per l'ammissione di nuovi Enti e l'approvazione del prospetto di liquidazione nel caso di recesso di Enti consorziati;
 - o. tutti quegli atti, per analogia, riservati dalla legge alla competenza dei Consigli provinciali e comunali.

Art.11 Deliberazioni

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste per le deliberazioni del Consiglio provinciale e comunale, per quanto attiene l'istruttoria, le modalità di redazione e pubblicazione. I pareri di regolarità tecnica e contabile sono espressi rispettivamente dal responsabile del servizio competente e dal responsabile della ragioneria, o dal Segretario

Direttore in caso di loro assenza o impedimento, salvo che tali pareri siano già contenuti all'interno di deliberazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all'Assemblea. I pareri non sono richiesti sulle deliberazioni riguardanti le nomine degli organi e su tutte quelle che non abbiano un contenuto tecnico-finanziario.

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione ha luogo all'unanimità dei voti. Al secondo scrutinio, da svolgersi non prima che siano trascorsi dieci giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti degli Enti consorziati.
3. E' necessaria la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea per l'approvazione delle deliberazioni relative a:
 - a) revoca del Consiglio di Amministrazione;
 - b) approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e relative variazioni. In seconda convocazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Enti consorziati.
4. Le deliberazioni riguardanti la presa d'atto dell'ammissione al Consorzio di altri Enti, l'estensione delle attività consortili ad altri servizi e le modifiche allo Statuto, devono avere il voto favorevole di almeno 2/3 dei rappresentanti.
5. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
6. Le deliberazioni di cui all'articolo 10 costituiscono atti fondamentali e devono pertanto essere trasmesse agli Enti associati.
7. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate mediante affissione all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio per quindici giorni consecutivi. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
8. Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza assoluta.
9. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme in vigore nell'Ente sede del Consorzio.
10. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario-Direttore, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.
11. I contratti in forma pubblica amministrativa del Consorzio sono rogati dal Segretario Direttore del Consorzio o dal Segretario di uno dei soggetti consorziati, incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Attribuzioni del Presidente del Consorzio

1. Il Presidente del Consorzio esercita le seguenti attribuzioni:
 - a. rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni;
 - b. controlla l'attività complessiva dell'Ente, promuovendo indagini e verifiche sull'attività degli uffici;
 - c. compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da deliberazioni.

Art.13

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il particolare ruolo di coordinamento svolto dalla Provincia di Napoli nell'ambito del Consorzio, è il Presidente pro-tempore della Provincia di Napoli.
3. Egli adotta gli atti ed assume le determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a. rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede; fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
 - b. firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio;
 - c. sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri;
 - d. sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio sull'andamento degli uffici e dei servizi;
 - e. può delegare, per singole materie e affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio;
 - f. può convocare l'Assemblea, laddove lo ritenga necessario.
5. Sono di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Consorzio negli Enti in cui esso partecipa nonché, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dai regolamenti del Consorzio, la nomina dei responsabili dei servizi.
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, da un componente del Consiglio di Amministrazione, dallo stesso incaricato di sostituirlo. Gli incarichi e le deleghe devono essere conferiti e revocati per iscritto, dandone notizia all'Assemblea.

Art.14

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è l'organo di indirizzo dell'attività di amministrazione dell'Ente, eletto dall'Assemblea consortile.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono comunque possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ad una speciale competenza e qualificazione professionale e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche private, per uffici pubblici ricoperti.
3. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione:
 - I Consiglieri ed i componenti delle Giunte degli Enti consorziati;
 - I membri dell'Assemblea;
 - I titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti o i poteri di rappresentanza o coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti comunque connessi ai servizi del Consorzio;
 - Coloro che sono in lite col Consorzio.
4. Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente e di tre consiglieri, nominati dall'Assemblea.

Consiglio di Amministrazione è eletto per un quinquennio, di norma coincidente con il mandato degli organi elettivi dei soggetti consorziati; il Consiglio decade solo se vi sono almeno i 2/3 dei Consigli Provinciali o Comunali che si insediano durante il mandato.

I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori, fatte salve le disposizioni di legge in materia di proroga degli organi amministrativi. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica, esercitando le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

I componenti del Consiglio che abbiano ricoperto due mandati consecutivi, non possono essere ulteriormente eletti nel mandato successivo.

Art.15

Elezione del Consiglio di Amministrazione

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 11, sulla base di una proposta formulata dal Presidente, entità gli altri rappresentanti dei consorziati, contenente i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere.

La proposta è depositata almeno due giorni prima della seduta dell'Assemblea nella segreteria del Consorzio. Tale documento è corredato dalla dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla normativa vigente, tranne i casi di decadenza.

Art.16

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo sull'attività di gestione spettante ai responsabili dei servizi e al Segretario Direttore in caso di loro assenza o impedimento.

Il Consiglio dispone le proposte relative ai seguenti atti fondamentali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:

a. il progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, nonché lo schema di rendiconto della gestione;

b. gli schemi di regolamento;

c. il progetto di programma triennale;

sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

a. assegnazione direttive generali da osservare da parte dei responsabili dei servizi o del Segretario Direttore per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che il Consorzio è destinato a soddisfare nei limiti degli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea consorziale;

b. l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni;

c. autorizza il Segretario Direttore a stare ed a resistere in giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria ed a qualsiasi altra giurisdizione speciale;

d. decide in ordine ad eventuali transazioni;

e. decide in ordine a consulenze legali e non, a collaborazioni esterne, determinandone

- g. decide intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli altri arbitrati;
- h. approva gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali e autorizza il Segretario Direttore alla sottoscrizione;
- i. adotta tutti gli atti che gli siano attribuiti dai regolamenti e/o dallo Statuto;
- j. adotta tutti gli atti che siano attribuiti dalla legge alle giunte municipali.

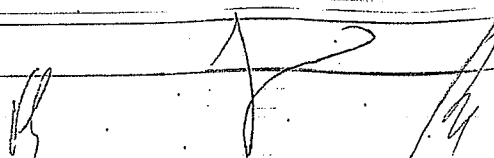
Art.17

Adunanze e deliberazioni

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ordinariamente in base alle esigenze, ovvero a richiesta di almeno un consigliere o del Direttore generale. In caso di inerzia provvede il Presidente dell'Assemblea consortile.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene, con voto consultivo, il Segretario Direttore.
5. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti dell'organo collegiale degli Enti locali, in ordine alla forma, modalità di redazione, controlli e pubblicità; le stesse sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Le deliberazioni che presentino un carattere di assoluta urgenza, tale che un ritardo riuscirebbe di grave danno per il Consorzio, possono essere dichiarate immediatamente esecutive dal Consiglio di Amministrazione sotto la propria responsabilità, con votazioni unanime.

Art.18

Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Agli amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative e permessi, si applicano principi dettati dal Testo Unico degli Enti Locali.
 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto, e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'intergrità del patrimonio consorziale.
 3. In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento eliminando o attenuare le conseguenze dannose.
 4. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.
 5. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi dal partecipare alle sedute e alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.
 6. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente comma 5 o per altro legittimo motivo.
- 

0815525193

TITOLO III

ORGANI GESTIONALI STRUTTURE ED UFFICI

Art.19

Principi e criteri generali

1. Il Consorzio informa l'organizzazione dei servizi e del personale, a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.
2. L'Attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal prescrive Statuto e dai regolamenti, dal Segretario Direttore e dall'insieme della struttura, nel rispetto del principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre il Segretario Direttore e i Funzionari sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.
3. Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente secondo criteri di economicità.

Art.20

Struttura tecnico-operativa

1. Il Consorzio è dotato di una propria struttura tecnico-operativa, a cui compete l'attività gestionale, che risponde al Segretario Direttore.
2. Per definizione dell'assetto organizzativo si fa riferimento ai principi ed ai criteri fissati dai decreti legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001, e successive modificazioni. Nell'ambito dei principi stabiliti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, con regolamenti, definisce il modello organizzativo, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la dotazione e le modalità di acquisizione e gestione del personale.
3. Il Consorzio può avvalersi, ove esigenze gestionali lo richiedessero, di uffici, servizi, professionalità e dipendenti degli Enti locali associati, acquisendone la disponibilità a fronte di apposite convenzioni.
4. Rientrano nella competenza dei responsabili dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
5. In assenza di responsabili dei servizi spettano al Segretario Direttore tutti i compiti ed i poteri attribuiti dalle leggi ad essi.

Art.21

Direzione del Consorzio-Il Segretario Direttore

1. La Direzione del Consorzio è affidata al Segretario Direttore nominato a seguito di concorso pubblico, scelto tra soggetti in possesso della Laurea in Giurisprudenza o equipollente.
2. In sede di costituzione del Consorzio il Segretario Direttore può essere eccezionalmente nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovrà essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a voti unanimi ed approvata dall'Assemblea con voto unanime dei partecipanti.
3. La Commissione giudicatrice è composta dal Presidente e da altri due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione fuori dal proprio seno da scegliersi tra docenti ed esperti del settore.

4. Il Segretario Direttore è nominato per il termine di tre anni e può essere, con atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione previa deliberazione dell'Assemblea, confermato di triennio in triennio.
5. Sono applicabili al Segretario Direttore le disposizioni di cui all'art.18, in quanto compatibili.
6. Non può ricoprire l'incarico di Segretario Direttore chi abbia fatto parte del Consiglio di Amministrazione qualora non sia cessato dall'incarico almeno due anni prima della nomina.

Art.22

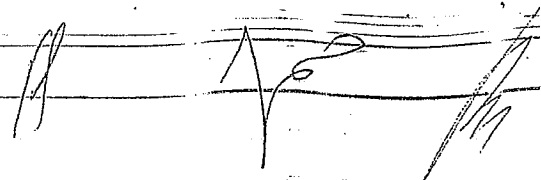
Competenze del Segretario Direttore

1. Il Segretario Direttore è l'organo responsabile dell'attività di gestione che consiste nell'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
2. Il Segretario Direttore svolge tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dalla Convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.
3. La rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Segretario Direttore, con facoltà salve le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie per ogni tipo o grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse del Consorzio.
4. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a. cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - b. ha la direzione e la responsabilità dei funzionari e del personale del Consorzio;
 - c. adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'Ente e l'efficacia;
 - d. irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento al Consiglio di Amministrazione o ai dirigenti;
 - e. presiede le commissioni di gara e di concorso e stipula relativi contratti;
 - f. adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno;
 - g. ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi;
 - h. firma gli ordinativi di incasso e di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui, nei casi di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi;
 - i. firma la corrispondenza e gli atti che non sono di competenza del Presidente del Consorzio o del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - j. esercita tutte le attribuzioni che non siano dalla legge, dai regolamenti o dal presente Statuto attribuite alla competenza dell'Assemblea consorziale, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Art.23

Incompatibilità e responsabilità

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Segretario Direttore, è inibita la possibilità di esercitare ogni altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Consiglio di Amministrazione.



2. Non possono essere nominati impiegati o Direttore del Consorzio i componenti delle Giunte e dei Consigli degli Enti locali associati.
3. Il Segretario Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti locali.

TITOLO IV PATRIMONIO-FINANZE-CONTABILITA'-APPALTI

Art.24

Gestione economica e finanziaria

1. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale al Consorzio si applicano le disposizioni dettate per gli Enti locali. In particolare il Consorzio adotta la contabilità finanziaria e la contabilità economica, nei termini e per fini previsti dal decreto legislativo n° 267/2000.
2. La gestione contabile del Consorzio si uniforma al principio del pareggio tra entrate ed uscite.

Art.25

Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da:
 - a. fondi reperiti attraverso forme di finanziamento nazionali, regionali o comunitarie;
 - b. beni immobili e mobili comunque acquisiti dal Consorzio nell'esercizio della propria attività.
2. Il Comune conferisce la gestione del bene, che resta di proprietà dello stesso.
3. Al Consorzio possono essere attribuiti in amministrazione degli Enti associati le immobilizzazioni ed i beni strumentali, comunque denominati, funzionali all'esercizio delle funzioni ad esso affidate. Di tali beni il Consorzio tiene l'inventario.

Art.26

Fonti finanziarie

1. Al finanziamento del Consorzio si provvede tramite i fondi previsti dal Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" e con l'ausilio di ulteriori fondi reperiti attraverso altre forme di finanziamento nazionali, regionali o comunitarie.
2. Ulteriormente, al finanziamento delle spese di investimento e di gestione il Consorzio si può provvedere mediante:
 - a. contributi in conto capitale, facoltativi, da parte di uno o più Enti consorziati;
 - b. contributi in conto capitale della Regione, dello Stato e di altri Enti pubblici;
 - c. utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
 - d. fondi all'uopo accantonati;
 - e. prestiti, anche obbligazionari;
 - f. avanzo finanziario.

Art.27

Destinazione dell'avanzo finanziario

1. In presenza di un avanzo finanziario determinato in sede di approvazione del rendiconto della gestione, l'Assemblea, con la medesima deliberazione di approvazione, provvederà a destinarlo secondo le seguenti finalità:
 - a. finanziamento di investimenti;
 - b. finanziamento dei costi di gestione.

Art.28

Appalti e forniture

1. Il Consorzio osserva in materia di procedure per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi le disposizioni di legge, ivi comprese quelle di attuazione delle direttive CEE, applicabili agli Enti pubblici.
2. Spetta al Segretario Direttore la presidenza delle commissioni di gara. Le commissioni di gara devono essere composte di esperti interni o esterni all'azienda, con l'esclusione, in ogni caso dei membri dell'Assemblea consorziale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal Segretario Direttore.

TITOLO V

VIGILANZA E CONTROLLO

Art.29

Revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati dall'Assemblea consorziale, con deliberazione motivata e con la maggioranza dei 2/3 dei rappresentanti degli Enti consorziati.
2. Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'Assemblea provvede entro il termine di un mese. Nell'intervallo, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate dall'Assemblea.

Art.30

Decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dall'incarico.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea.

Art.31

Raccordo con gli Enti

1. Il Consorzio, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, trasmette a cura del Segretario Direttore agli Enti associati copia di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea secondo i tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le

rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli Enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art.32

Interventi degli Amministratori

1. I componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché i consiglieri degli Enti consorziati, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.
2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art.33.

Collegio dei revisori dei Conti

1. L'Assemblea consorziale elegge un Collegio di Revisori composto da tre membri.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti:
 - a. uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
 - b. uno tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti;
 - c. uno tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.
5. Il Collegio dei Revisori, in conformità allo Statuto, collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente all'Assemblea.
8. I revisori, se invitati, sono tenuti ad assistere alle sedute dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

TRASPARENZA; INFORMAZIONE; PARTECIPAZIONE

Art.34

Trasparenza

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini.
2. Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività del Consorzio e la loro pubblicizzazione.
3. Il Consorzio assicura la più ampia diffusione delle informazioni relative alla propria attività, anche utilizzando i mezzi di comunicazione di massa. Rende pubblica, con le modalità

0815525193

stabilite dal regolamento, la situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e incarichi direttivi del Consorzio.

Art.35

Albo delle Pubblicazioni

1. Gli atti degli organi del Consorzio per i quali la legge, lo Statuto o altre norme, prevedano pubblicazione vengono resi noti con l'affissione in apposito albo delle pubblicazioni posti nella sede dell'Ente. Dei medesimi atti può essere disposta, in casi particolari, l'affissione all'albo pretorio degli Enti consorziati.
2. L'Albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art.36

Accesso e Partecipazione

1. I cittadini possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge del presente Statuto.
2. Il Consorzio, anche con provvedimenti di carattere regolamentare, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente ai sensi della legge 241/90.
3. I provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento. Devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
4. Allorché un provvedimento dell'Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di intervenire nel procedimento.
5. Il Consorzio individua il Funzionario responsabile, disciplina le modalità di intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi. Nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
6. Il Consorzio può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti.

Art.37

Azione popolare

1. Ciascun cittadino iscritto nelle liste elettorali di uno dei Comuni consorziati ha il potere di far valere azioni o di presentare ricorsi quando il Consorzio non si attivi per tutelare un interesse dell'Ente.
2. Avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, il Consiglio di Amministrazione verifica se sussistono le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente.

0815525193

Art.38

Partecipazione degli utenti

1. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento dei servizi sul territorio.
2. A tal fine il Consorzio è impegnato a:
 - a. assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta, anche in forma scritta;
 - b. promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
 - c. curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizione di sussidi didattici;
 - d. predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e modalità di fruizione dei servizi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

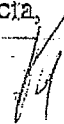
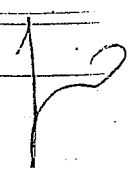
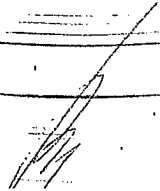
Art.39

Funzione normativa

- 
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
 2. La Convenzione e lo Statuto e le loro modificazioni o integrazioni sono approvate dai Consigli comunali a maggioranza assoluta dei componenti ed entrano in vigore il primo giorno successivo alla stipula della Convenzione o degli atti integrativi da parte degli enti aderenti.
 3. La potestà regolamentare viene esercitata dall'Assemblea nel rispetto delle leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
 4. I regolamenti sono pubblicati subito dopo che sia avvenuta esecutiva la deliberazione che li approva ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che la deliberazione ed i regolamenti stessi stabiliscano un termine diverso.

Art 40

Disposizioni transitorie

1. L'elencazione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore dello Statuto. Nell'intervallo, le competenze sono esercitate dall'Assemblea.
 2. La prima convocazione dell'Assemblea è fatta dal Sindaco del Comune con popolazione legale più grande.
 3. L'Assemblea, nella prima seduta, nomina come suo Presidente il Presidente della Provincia, secondo la turnazione prevista dall'art.8 del presente Statuto.
- 
- 
- 

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN
CONSORZIO TRA PROVINCIA DI NAPOLI E COMUNI DI CASALNUOVO,
GIUGLIANO, MARANO, NAPOLI, POMIGLIANO D'ARCO
DENOMINATO

"Sviluppo Occupazione Legalità Economica"

L'anno e questo giorno del mese di fra i signori....., ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, ossia: alla presenza del Segretario....., fra i sopra citati Enti si conviene e si stipula quanto appresso.

Art. 1
Denominazione

I soggetti stipulanti convengono di conferire al Consorzio la denominazione di:

"Sviluppo Occupazione Legalità Economica"

Il Consorzio ha sede legale presso la Provincia di Napoli

Il Consorzio potrà provvedere alla apertura, nel territorio dei soggetti consorziati di un ufficio per il pubblico per il disbrigo di tutte le pratiche e gli adempimenti relativi ai servizi gestiti dal Consorzio stesso.

Il numero dei giorni e l'orario di apertura dell'ufficio dovranno essere adeguati alle esigenze dell'utenza e saranno concordati tra gli Enti consorziati.

E' fatta comunque salva la possibilità, per tutti gli utenti, di rivolgersi in qualsiasi momento agli uffici centrali del Consorzio.

Art. 2
Scopi

Il Consorzio ha per scopo l'amministrazione comune, per finalità sociali, diretta o mediante la concessione a titolo gratuito ai soggetti di cui all'art. 2 undecies della legge n° 575 del 31.5.1965, dei beni confiscati con provvedimento dell'autorità giudiziaria, che sono conferiti in godimento allo stesso dagli Enti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 dello Statuto consortile.

Art. 3
Organi

1. Sono organi del Consorzio:

- a. l'Assemblea
- b. il Presidente del Consorzio
- c. il Consiglio di Amministrazione
- d. il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- e. il Segretario Direttore
- f. il Collegio dei Revisori

Art. 4

Nomina e composizione degli Organi

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta rappresentanza degli Enti locali. L'Assemblea è composta dal Presidente della Provincia di Napoli, o un suo delegato, dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio o da loro delegati. La prima convocazione dell'Assemblea è fatta dal Sindaco del Comune con popolazione legale più grande.

L'Assemblea, nella sua prima seduta, nomina come suo Presidente il Presidente della Provincia, secondo la turnazione prevista dall'art. 8 dello Statuto consortile.

2. Il Presidente dell'Assemblea è, a turno, il Presidente della Provincia o un membro Sindaco, che resta in carica per 6 mesi. La turnazione seguirà il principio del maggior numero di abitanti: Provincia di Napoli, Comuni di Napoli, Giugliano, Marano, Casalnuovo e Pomigliano D'Arco. Le eventuali nuove adesioni seguiranno lo stesso principio, a partire dal secondo ciclo.

3. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è l'organo di indirizzo dell'attività di amministrazione dell'Ente, eletto dall'Assemblea consortile. Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente e di tre consiglieri, di nomina dell'Assemblea. L'elezione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore dello Statuto. Nell'intervallo, le competenze sono esercitate dall'Assemblea.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione; coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il particolare ruolo di coordinamento svolto dalla Provincia di Napoli nell'ambito del consorzio, è il Presidente pro-tempore della Provincia di Napoli.

5. La Direzione del Consorzio è affidata al Segretario Direttore nominato a seguito di concorso pubblico, scelto tra soggetti in possesso della Laurea in Giurisprudenza o equipollente. In sede di costituzione del Consorzio il Segretario Direttore può essere eccezionalmente nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovrà essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a voti unanimi ed approvata dall'Assemblea con voto unanime dei partecipanti.

Art. 5

Competenze degli Organi

1. Sono di competenza dell'Assemblea la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea presso Enti, aziende ed istituzioni ad essa espressamente riservata dalla legge e dallo Statuto.

In particolare compete all'Assemblea:

- a. l'elezione del Consiglio di Amministrazione.
- b. la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dalla legge, e negli altri casi previsti dal presente statuto.
- c. l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e della connessa relazione previsionale e programmatica, e delle relative variazioni, entro il 30 ottobre di ciascun anno.

0815525193

- d. l'approvazione del rendiconto della gestione entro il mese di aprile dell'esercizio successivo.
- e. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione alla contrazione di mutui e alla emissione di prestiti obbligazionari.
- f. l'approvazione dei regolamenti e degli altri atti a contenuto normativo.
- g. la nomina, la conferma, la risoluzione del rapporto di lavoro del Segretario Direttore del Consorzio.
- h. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'approvazione delle convenzioni con altri enti locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi.
- i. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'affidamento di attività e servizi mediante Convenzione.
- j. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi resi dal Consorzio.
- k. la nomina dei Revisori dei Conti.
- l. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea presso enti, aziende ed istituzioni ad essa espressamente riservata dalla legge e dallo Statuto.
- m. le modifiche allo Statuto consortile.
- n. La presa d'atto per l'ammissione di nuovi Enti e l'approvazione del prospetto di liquidazione nel caso di recesso di Enti consorziati.
- o. tutti quegli atti riservati dalla legge alla competenza dei Consigli comunali

2. Il Presidente del Consorzio esercita le seguenti attribuzioni:

- a. rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni;
- b. controlla l'attività complessiva dell'Ente, promuovendo indagini e verifiche sull'attività degli uffici;
- c. compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto dai regolamenti o da deliberazioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo sull'attività di gestione spettante ai responsabili dei servizi e al Segretario Direttore in caso di loro assenza o impedimento. Predisporre le proposte relative ai seguenti atti fondamentali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:

- a) il progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, nonché lo schema di rendiconto della gestione;
- b) gli schemi di regolamento;
- c) il progetto di programma triennale;

Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) assegnazione direttive generali da osservare da parte dei responsabili dei servizi o del Segretario-Direttore per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che il Consorzio è destinato a soddisfare nei limiti degli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea consorziale;
- b) l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni;
- c) autorizza il Segretario-Direttore a stare ed a resistere in giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria ed a qualsiasi altra giurisdizione speciale;
- d) decide in ordine ad eventuali transazioni;
- e) decide in ordine a consulenze legali e non, a collaborazioni esterne, determinandone le condizioni ed i compensi;

0815525193

- f) approva i progetti preliminari e di massima;
- g) determina le tariffe e i corrispettivi dovuti per la prestazione delle funzioni consortili nel rispetto della disciplina generale stabilita dall'Assemblea;
- h) decide intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
- i) approva gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali e autorizza il Segretario-Direttore alla sottoscrizione;
- j) adotta tutti gli atti che gli siano attribuiti dai regolamenti e/o dallo Statuto;
- k) adotta tutti gli atti che siano attribuiti dalla legge alla giunte municipali.

4. Sono di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Consorzio negli Enti in cui esso partecipa, nonché nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dai Regolamenti del Consorzio, la nomina dei responsabili dei servizi. Egli adotta gli atti ed assume le determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti.

In particolare il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede; fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni.
- b) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio.
- c) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri.
- d) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi.
- e) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio.
- f) può convocare l'Assemblea, laddove lo ritenga necessario.

5. Il Segretario Direttore è l'organo responsabile dell'attività di gestione che consiste nell'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio. Il Segretario Direttore svolge tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dalla Convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.

La rappresentanza legale del Consorzio di fonte a terzi ed in giudizio spetta al Segretario Direttore, con facoltà salve le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie per ogni tipo o grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse del Consorzio.

A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- a. cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
- b. ha la direzione e la responsabilità dei funzionari e del personale del Consorzio;
- c. adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'Ente e l'efficacia;
- d. irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento al Consiglio di Amministrazione o ai dirigenti;
- e. presiede le commissioni di gara e di concorso e stipula i relativi contratti;
- f. adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno;
- g. ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti.

dall'apposito regolamento, nei casi di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi;

- h. firma gli ordinativi di incasso e di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui, nei casi di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi;
- i. firma la corrispondenza e gli atti che non sono di competenza del Presidente del Consorzio o del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- j. esercita tutte le attribuzioni che non siano dalla legge, dai regolamenti o dal presente Statuto attribuite alla competenza dell'Assemblea consorziale, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Art. 6

Durata e Recesso

Il Consorzio ha durata di 5 (cinque) anni dalla costituzione, durata che potrà essere prorogata e potrà cessare:

- a. per compimento dello scopo;
- b. per volontà degli Enti consorziati.

Ognuno degli Enti uniti in Consorzio può ottenere di cessare di farne parte dandone formale preavviso con almeno un anno di anticipo. In ogni caso il recesso ha effetto dal 31 Dicembre dell'anno successivo a quello dell'istanza di recesso.

Nel caso di cessazione del Consorzio o di separazione da esso di alcuno dei soggetti consorziati, il patrimonio consortile è ripartito in parti uguali tra i singoli Enti, tenuto conto della ubicazione territoriale dei beni, salvo che risultino indispensabili per assicurare il servizio agli altri Enti. Il prospetto di liquidazione è approvato dall'Assemblea a maggioranza.

La stima dei beni mobili ed immobili viene effettuata di comune accordo, salvo il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 10 della Convenzione.

I beni immobili conferiti in godimento al patrimonio consortile dai singoli Enti, nel caso di cessazione del Consorzio o di separazione da esso di alcuno degli Enti consorziati, ritornano in ogni caso nello stato in cui si trovano, nella piena e libera disponibilità dell'Ente conferente.

Art. 7

Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da:

- a. fondi reperiti attraverso forme di finanziamento nazionali, regionali o comunitarie;
- b. beni immobili e mobili comunque acquisiti dal Consorzio nell'esercizio della propria attività.

2. Il Comune conferisce la gestione del bene, che resta di proprietà dello stesso.

3. Al Consorzio possono essere attribuiti in amministrazione, dagli Enti associati, le immobilizzazioni ed i beni strumentali, comunque denominati, funzionali all'esercizio delle funzioni ad esso affidati. Di tali beni il Consorzio tiene l'inventario.

0815525193

Art. 8
Fonti finanziarie

1. Al finanziamento del Consorzio si provvede tramite i fondi previsti dal Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" e con l'ausilio di ulteriori fondi reperiti attraverso altre forme di finanziamento nazionali, regionali o comunitarie.
2. Ulteriormente, al finanziamento delle spese di investimento e di gestione il Consorzio si può provvedere mediante:
 - a. contributi in conto capitale, facoltativi, da parte di uno o più Enti consorziati;
 - b. contributi in conto capitale della Regione, dello Stato e di altri Enti pubblici;
 - c. utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
 - d. fondi all'uopo accantonati;
 - e. prestiti, anche obbligazionari;
 - f. avanzo finanziario.

Art. 9
Trasmissione atti agli Enti consorziati

Le deliberazioni fondamentali ed i provvedimenti dell'Assemblea debbono essere trasmessi, a cura del Segretario Direttore, a tutti gli Enti facenti parte del Consorzio entro venti giorni dalla loro adozione.

Sono considerati atti fondamentali quelli indicati all'art. 11 dello Statuto consortile.

Art. 10
Consultazione ed informazione

questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea deve chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio, se lo richiedano i componenti dell'Assemblea rappresentanti almeno un quinto dei consorziati.

Il parere si intende espresso e comunicato.

Se gli organi consorziali competenti decidono diversamente da quanto indicato nei pareri eventualmente espressi, essi sono tenuti a motivare le ragioni di tale determinazione.

Gli Enti aderenti sono impegnati a trasmettere tempestivamente al Consorzio le deliberazioni e gli atti che, comunque, possano avere attinenza con la sua attività.

Art. 11
Garanzie

La gestione associata, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia, per gli Enti partecipanti indistintamente.

L'Assemblea consortile deve necessariamente essere convocata, entro il termine perentorio di venti giorni, se richiesta da parte dei 2/5 dei componenti degli Enti consorziati.

Art. 12
Partecipazione popolare e diritto di accesso

0815525193

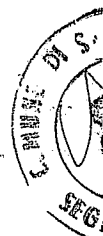
Il Consorzio, anche con provvedimenti di carattere regolamentare, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente ai sensi della 241/90.

Art. 13
Arbitrato

Le parti convengono che gli eventuali conflitti fra gli Enti associati, ovvero, tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio, ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione devono essere risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli Enti e da uno o due membri nominati d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale viene presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale.

Letto, approvato e sottoscritto.



Funzione normativa

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata dall'Assemblea nel rispetto delle leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
3. I regolamenti sono pubblicati subito dopo che sia avvenuta esecutiva la deliberazione che li approva ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che la deliberazione ed i regolamenti stessi stabiliscano un termine diverso.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, l'attività del Consorzio è regolamentata dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

Art 40

Disposizioni transitorie

1. L'elencazione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore dello Statuto. Nell'intervallo, le competenze sono esercitate dall'Assemblea.
2. La prima convocazione dell'Assemblea è fatta dal Sindaco del Comune con popolazione legale più grande.
3. L'Assemblea, nella prima seduta, nomina come suo Presidente il Presidente della Provincia.

Illustra il Sindaco;

Presidente mette a votazione il 6 Punto all'o.d.g.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Sindaco allegata alla presente;

Uditi gli interventi integralmente riportati nell'allegata registrazione;

Presenti 23 assenti 08;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Parere Tecnico

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs. 267/2000.

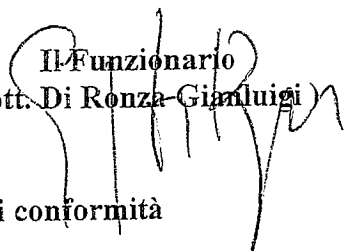
Lì 03.12.2010

Il Funzionario
F.to (Dott.ssa Rosa Di Domenico)

Parere di regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs 267/2000.

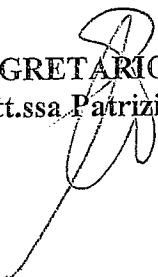
lì 03.12.10

Il Funzionario
(Dott. Di Ronza Gianluigi)


Parere di conformità

Richiesto, il Segretario Generale in ordine al presente atto, così si esprime:
l'atto è conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Lì 21.02.11

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Patrizia Magnoni)


“Modifica allo Statuto del Consorzio Sole”

PRESIDENTE: La parola al Sindaco.

SINDACO: Il Comune di Sant'Antimo è entrato a fare parte del Consorzio Sole durante una Commissione straordinaria prefettizia; il Consorzio Sole in realtà è un consorzio di Comuni che si preoccupa, tra le varie cose, di organizzare e gestire gli immobili che vengono sequestrati alla criminalità. Il Consorzio Sole era stato costituito dal Comune di Casalnuovo, Giugliano, Marano, Pomigliano D'Arco e successivamente, come vi dicevo, ha avuto l'ingresso anche del Comune di Sant'Antimo. Ci siamo riuniti più di una volta perché abbiamo ritenuto opportuno modificare lo Statuto del Consorzio Sole, modifica di Statuto che deve essere portata in Consiglio Comunale. Nell'ambito di questo Statuto, che avrete sicuramente letto tutti quanti, dove è specificato sia come era e in grassetto sottolineate le parti che modifichiamo adesso, questo Statuto prevede anche una norma, la quale consentirà all'Assemblea dei Sindaci, che fanno parte di questo Consorzio, di modificare gli Statuti successivi, eventualmente ci fosse la necessità, in tal modo di non farli passare più nel Consiglio Comunale; tutto questo, vi renderete conto, per rendere un po' più snello e più agevole questo strumento. Mi fa piacere ricordare soltanto alcuni passaggi fondamentali; era stata fatta una bozza originaria, che era quella che diceva in estrema sintesi che il Consorzio Sole era costituito dai Comuni di cui vi ho detto prima e non veniva espressamente indicato il Comune di Sant'Antimo; c'è stata una mia precisa mozione, a dire il vero sostenuta anche da altri Sindaci, e io ho preteso che nel primo articolo e nel primo comma del primo articolo venisse espressamente indicata la paternità del Comune di Sant'Antimo in questa nuova cooperativa; non era un atto soltanto di forma, ma credo che era un atto di sostanza, perché praticamente è come se il Consorzio Sole ripartisse adesso daccapo ed era giusto che ad oggi venissero indicati nel primo articolo, nel primo comma quelli che sono i Comuni costituenti questo consorzio. Si è, poi, detto che altri Comuni eventualmente interverranno a far parte di questo consorzio saranno inseriti successivamente. Un'altra modifica fondamentale è stata questa, circa la finanza del consorzio; il consorzio attinge finanziamenti un po' da diverse parti, molti di questi nell'ambito sovracomunali, tuttavia è stata decisa anche una sorta di autofinanziamento, che sarà in questo modo organizzata: 2 mila euro saranno a titolo forfettario, a titolo di fisso per quanto riguarda i Comuni costituenti e successivamente di anno in anno il

Consiglio dei Sindaci stabilirà quello che è il fabbisogno economico; questo fabbisogno economico verrà diviso tra i vari Comuni in quota capitaria, cioè verrà diviso tra i vari Comuni in base al numero di abitanti, al numero di residenti del Comune. Quindi ci sarà una quota fissa e una quota variabile, che sarà legata al numero di abitanti nel Comune, rapportato al numero di abitanti totali dell'intera cooperativa Consorzio Sole. Per fare un esempio molto semplice, attualmente il Comune di Sant'Antimo pagherà una quota fissa di 2 mila euro, considerando che siamo, secondo dati ufficiali dell'ultimo censimento, 31 mila 140, sapete che siamo molto di più, ma l'ultimo censimento ufficiale è questo, la quota variabile sarà di 2,475,00; quindi il Comune di Sant'Antimo pagherà 4,475,00 euro per fare parte di questa cooperativa. Molti mi hanno detto "a che serve? A noi che cosa interessa? Perché dovremmo fare parte di questa cooperativa Sole?", in realtà la cooperativa Sole gestisce dei soldi che non sono soltanto questi pochi soldi che mettiamo tutti i vari Comuni, che ammontano nel suo insieme a 100 mila euro, più 64 mila euro, quindi non sono certamente i soldi che riescono a fare le opere, ma attingono soldi dallo Stato, attingono soldi dalla Regione, attingono soldi dalla Provincia. In realtà il Comune di Sant'Antimo ha già utilizzato questi fondi, mi riferisco all'immobile sequestrato alla criminalità organizzata, la stradina non la ricordo, in località, per intenderci, sul Pone di Cesa, dove abbiamo realizzato un immobile attualmente utilizzato al secondo piano dai Carabinieri, al primo piano utilizzeremo questo immobile per quanto riguarda un centro giovanile, fascia di età tra i 14 a 21 anni, e il piano rialzato è un centro diurno per disabili, che abbiamo inserito nell'ambito N5, quell'unione di Comuni che prende Sant'Antimo, Casandrino, Grumo, Frattamaggiore, Frattaminore e siamo riusciti a inserire il Comune di Sant'Antimo proprio perché avevamo questa struttura. Ve lo dico in trenta secondi, in realtà da un accordo fatto già nel 2005 i centri diurni disabili dovevano essere aperti a Frattamaggiore e a Grumo Nevano, dovevano essere previsti 60 posti, quindi due centri da trenta posti ciascuno; ebbene grazie alla presenza di questo centro, che a noi è stato consegnato dalla cooperativa Sole, sono riuscito ad ottenere, anche lottando un bel pò, sono riuscito a ottenere di dividere i 60 posti disabili non più in due centri diurni disabili, ma in tre centri diurni disabili: uno a Sant'Antimo, uno a Grumo Nevano e uno a Frattamaggiore. Quindi a Sant'Antimo, ripeto, avremo già dal mese prossimo, ipotizziamo di inaugurarlo tra fine marzo - inizio aprile 2011 e avremo un centro diurno disabili con venti posti. Successivamente realizzeremo, sempre

utilizzando i fondi dell'ambito, in questo caso sarà Frattamaggiore – Casandrino – Sant'Antimo, un altro centro per i giovani da 14 a 21 anni. Questo è il senso della cooperativa sole ed è per questo motivo che, come Sindaco, ho accettato volentieri di fare parte del Comitato di Sindaci a livello provinciale ed è per questo motivo che ritengo che sia logica, doverosa, che sia opportuna l'idea di ripresentare, di ricandidare Sant'Antimo a fare parte di questa cooperativa Sole.

PRESIDENTE: Entra il Consigliere Puca Raffaele.

Presenti: n. 23;

Assenti: n.8;

Si mette a votazione il sesto punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano.

Il punto è approvato all'unanimità.

Passiamo ai punti successivi; i punti n. 7 e 8 si rinviato alla prossima seduta, in quanto la segretaria non ha avuto tempo di approfondire l'argomento, in quanto è impegnata tutta la settimana a un corso di aggiornamento. Si mette a votazione il rinvio. La parola al Consigliere Ferrara.

CONSIGLIERE FERRARA: Prendo atto del rinvio e chiedo, se è possibile, avere alcune precisazioni, leggendolo bene per come è stato riformulato, su dei nei interpretativi che potrebbe presentare questo regolamento. Probabilmente non è il momento di discuterne, però, vorrei avere, se è possibile, la possibilità di, visto anche il pronunciamento di legge che sicuramente ci mette in condizione di rivedere alcune cose sulla modifica del regolamento edilizio. Ci possono essere alcune incongruenze, ripeto, interpretative, di parole che vanno ben misurate, diversamente può nascere un'interpretazione differente da quella che ha voluto pensare il legislatore. Quindi inviterei appena possibile avere questi chiarimenti, che tendono a migliorare, quindi a leggere meglio e che siano inconfutabili le letture del regolamento. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al Sindaco.

SINDACO: Prima di votare, vista la presenza dell'Assessore D'Agostino, che saluto, e del Presidente della Commissione urbanistica, li invito a predisporre un incontro da fare con i Consiglieri Comunali in tempi brevissimi, in modo da poter discutere di questo problema. Grazie.

ASSESSORE D'AGOSTINO: C'è la massima disponibilità a qualsiasi incontro, però noi stiamo trattando del testo coordinato del regolamento edilizio, che è una presa d'atto delle modifiche che sono intervenute nel corso degli anni dal 2006 al

2010; modifiche già discusse in Consiglio Comunale, modifiche che sono state poste in pubblicazione, rispetto alle quali, poi, ci sono state per alcune delle osservazioni e per altre no; ridiscusse in Consiglio Comunale e quindi ratificate. Ora non è altro un testo coordinato di queste norme, sulle quali già è stata posta discussione, per cui, volendo entrare ulteriormente nel merito e voler esplicitare ciò, significherebbe una rideterminazione di modifiche, di ulteriori modifiche, che richiede un'ulteriore prassi amministrativa e ulteriori tempi. Questo non significa che non si potrebbe determinare l'approvazione del testo coordinato, eventualmente, se ci sono delle osservazioni da fare, porre un altro atto successivo come variazione di regolamento, per fare sì che l'ufficio possa procedere nell'attività, perché c'è una frammentazione di norme, che stanno creando un po' di problemi nella sua applicazione.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Castiglione.

CONSIGLIERE CASTIGLIONE: Presidente, per la verità quando c'è un rinvio i punti non andrebbero nemmeno discussi, però voglio comunicare al Consigliere Ferrara e ai Consiglieri tutti che già domani abbiamo Commissione urbanistica, generalmente ci riuniamo alle 18,00, chiunque vuole dare un contributo al lavoro, che può servire ai lavori del Consiglio, è ben lieto di intervenire nella Commissione. Una sola cosa ad avallo di quello che diceva l'Assessore D'Agostino, dovremmo, quando lo faremo, dovremmo fare solo una presa d'atto di tutte le modifiche fatte; laddove si dovrebbe fare un'ulteriore chiarificazione e quant'altro c'è da fare tutto un altro iter. Questo è il mio brevissimo intervento, proprio per delineare la cosa.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Ferrara.

CONSIGLIERE FERRARA: Rispondo all'Assessore D'Agostino e al Consigliere Castiglione. Ho detto di non voler entrare per il momento nell'argomento, però, noi siamo perfettibili, ma non perfetti, se è subentrata alla legge con una modifica che stravolge qualcosa che riguarda il regolamento, non c'è nulla di più semplice che risedersi, faccio l'esempio della 115/10, che ha superato questo che noi abbiamo detto a suo tempo e io dico meglio perfezionarla, affinché tutta la cittadinanza possa, poi, eventualmente usufruire, laddove è possibile, dei vantaggi della legge. Perché noi adesso dobbiamo accettare una cosa che abbiamo discusso a suo tempo, che probabilmente non si conosceva l'avvento.. Ci sono alcune cose che non modificano il regolamento, ma sono semplicemente a chiarimento di interpretazione che potrebbe portare in errore il cittadino, perché non sistamarle? Abbiamo fatto un lavoro, un ottimo lavoro, ci accorgiamo nel tempo che questo può essere

ulteriormente limato, ulteriormente migliorato, attraverso qualche cambio di parola che non cambia la sostanza, però non dà adito a cattive interpretazioni o a interpretazioni bilaterali. Dovremmo essere, abbiamo il dovere di farlo, dobbiamo essere più chiari possibile, cioè dobbiamo leggere tutti quanti nello stesso modo, secondo quello che il regolamento dice di fare. Ci sono delle cose, non è il caso di parlarne stasera, grazie per l'invito, sicuramente verrò in Commissione urbanistica a porre questi quesiti, che credo, poi, vengano accettati, perché ritengo che sia corretti, ma non che stravolgono quello che noi abbiamo detto, scritto e votato, semplicemente lo perfezionano. Questo era il senso del mio intervento.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Giaccio.

CONSIGLIERE GIACCIO: Presidente, sarebbe opportuno che nella Commissione andassero tutti i capigruppo per portare le istanze di tutti i Consiglieri Comunale.

PRESIDENTE: Metto in votazione il rinvio dei punti 7 e 8. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano.

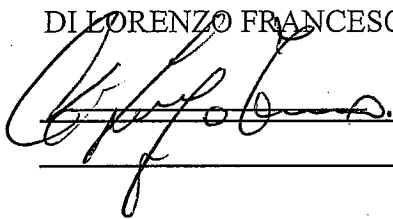
Contrari: n. 1;

Favorevoli: n. 22.

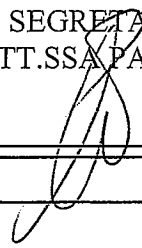
Il rinvio è approvato a maggioranza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI LORENZO FRANCESCO



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PATRIZIA MAGNONI



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

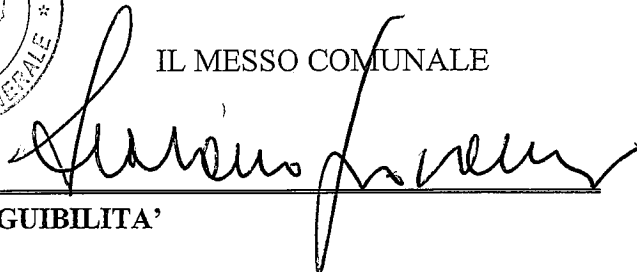
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal **- 3 MAR 2011**

Li **- 3 MAR 2011**



IL MESSO COMUNALE



IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

in data _____;

Li, _____

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
